

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVI, CUTRERA e GALLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1988

Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, recante trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. - La legge n. 392 del 1941 ha attribuito ai comuni l'onere di curare la fornitura degli uffici giudiziari, il loro arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, custodia, provvista d'acqua, servizio telefonico, riparazione di mobili ed impianti.

In precedenza le forniture dei locali per la giustizia era stata trasferita dai comuni allo Stato con la legge del 24 marzo 1907, n. 116. Successivamente, con i regi decreti 3 maggio 1923, n. 1042, e 24 gennaio 1924, n. 37, tale competenza venne riassegnata ai comuni. Pochi anni dopo, con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, venne riportata allo Stato, lasciando però una gestione provvisoria ai comuni.

Diversi interventi legislativi hanno poi prorogato il periodo transitorio fino a lasciare, nei fatti, ai comuni la competenza e gli oneri

previsti fino al 1941, contro il rimborso delle anticipazioni fatte.

La decisione n. 150 del 1986 della Corte costituzionale, con la quale è stata confermata la legittimità della delega ai comuni della fornitura di quanto occorre materialmente all'espletamento del servizio giudiziario oggetto della legge n. 392 del 1941, nell'osservanza dell'articolo 110 della Costituzione, ha risolto un diffuso dubbio collegato all'onerosità delle forniture a carico dell'amministrazione comunale, compensata da un semplice contributo dello Stato, che peraltro è integrato dall'obbligo statutale di ripianamento delle passività dai bilanci comunali.

Va ora chiarita l'esatta nozione di uffici giudiziari di cui alla legge del 1941 per una corretta identificazione dei limiti dell'onere

delegato ai comuni, interpretando gli articoli 1 e 2 secondo la lettura resa possibile e necessaria dai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato che, a norma dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, costituisce presidio sicuro nell'interpretazione delle leggi in difetto di riferimenti specifici diversi.

Una interpretazione autentica si rende necessaria per evitare situazioni di incertezza riferibili allo spazio occorrente per la partecipazione dell'Ordine degli avvocati al servizio della giustizia, che il giudice costituzionale, con decisioni 3 aprile 1968, n. 23, 17 aprile 1969, n. 85, e 27 febbraio 1973, n. 20, ha riconosciuto essere in correlazione indiscutibile con l'esercizio della funzione giudiziaria.

Per un efficace adempimento di tali funzioni occorre ricordare la loro molteplicità e la loro essenzialità:

1) le sale avvocati, per la predisposizione ed esame di atti e documenti, per la sosta dei testimoni ed ausiliari della giustizia, per la stesura dei verbali e istanze nel corso delle udienze e per incombenze urgenti derivanti dalle funzioni di commissario giudiziale e curatore dei fallimenti, per i pretori onorari, che non dispongono mai di un ufficio, nell'esercizio delle loro funzioni, per scambi di informazioni e collegamenti telefonici con l'estero, per urgenti compilazioni dattilografiche, eccetera;

2) la sala riservata al Consiglio per i processi disciplinari, ai quali è partecipe il pubblico ministero con il potere di accusa, di prova testimoniale e di ricorso al Consiglio nazionale forense (legge 23 marzo 1940, n. 254, articolo 1, numeri 15 e 18): si applicano al procedimento disciplinare le regole relative all'obbligo di comunicare al pubblico ministero l'incolpazione, nonché alla competenza e alla riconsuazione, tipiche dei procedimenti giudiziari (articoli 47, 48 e 49 del regio decreto n. 37 del 1934);

3) la sala destinata ai relatori per gli interrogatori e le istruttorie testimoniali in funzione dell'udienza collegiale disciplinare e per la custodia degli atti e documenti dei procedimenti in corso e di quelli conclusi: l'azione disciplinare è obbligatoria per il Consiglio in caso di assoluzione di un avvocato, perseguito per un reato, in base a motivi

diversi dall'inesistenza del fatto o dalla sua non commissione: articolo 38 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933;

4) la sala di presidenza in cui il Consiglio, in base a specifica norma contenuta in varie leggi, emette il parere in ordine agli elenchi dei giudici popolari e alle attività conseguenti (articoli 18, 23, 24, della legge 10 aprile 1951, n. 287), esprime il parere per la formazione dell'albo per la difesa dei minorenni (articolo 10 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579), nomina il difensore d'ufficio dell'imputato rimasto privo di difesa nel corso del dibattimento (atto di estrema urgenza: articolo 130 del codice di procedura civile), cura la domiciliazione del difensore dell'imputato che non ha eletto domicilio nel luogo del procedimento (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932), procede alla comunicazione della nomina degli avvocati scelti dai detenuti, dà le richieste informazioni ai cancellieri e ufficiali giudiziari quanto agli iscritti nell'albo, ostende al pubblico ministero quanto gli occorre per l'esercizio da parte sua del diritto di controllo sulle iscrizioni e cancellazioni e gli fornisce tutte le informazioni utili, esprime il parere sulla richiesta di un procuratore al presidente del tribunale di essere autorizzato a risiedere fuori dal capoluogo (articolo 10 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578), formula il parere sugli onorari da liquidarsi a cura dell'autorità giudiziaria, anche solo a richiesta di quest'ultima, partecipa alla commissione di controllo delle spese per il palazzo di giustizia (circolare n. 2608 del 21 luglio 1941 del Ministero di grazia e giustizia) comunica all'autorità giudiziaria la radiazione di un iscritto all'Albo (articolo 46 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578), designa il difensore, a spese dello Stato, dell'attore nelle cause di lavoro, su richiesta del giudice (terzo comma dell'articolo 13 della legge 11 agosto 1973, n. 533).

La legge n. 397 del 1984, istruendo il giudizio direttissimo per i reati di competenza del pretore, in caso di arresto in flagranza, impone ora il contatto costante del Consiglio dell'Ordine con il magistrato per l'assunzione immediata della funzione di pubblico ministero e di difensore da parte di avvocati.

Il disegno di legge che segue fornisce l'interpretazione autentica del testo dell'articolo 1 della legge n. 392 del 1941 relativamente a contestazioni in corso o potenziali, riconoscendo l'inclusione fra gli atti da compiere in uffici giudiziari quelli preliminari e conseguenti alle udienze, propri ai singoli avvocati, le istruttorie e i procedimenti disciplinari condotti dal Consiglio dell'Ordine cui è ammessa la partecipazione attiva del pubblico ministero, le attività collegiali rivolte al servizio della giustizia più sopra elencate e, qualora ne venga valutata la rilevanza, le biblioteche a disposizione promiscua di magistrati e avvocati.

Naturalmente l'estensione di tali disponibilità va graduata in relazione all'importanza e all'entità del carico affidato alla giustizia locale.

Quanto alle prestazioni continuative dovute dai comuni alla giustizia, previste analiticamente dalla legge n. 392 del 1941, devono considerarsi ridotte, per il carattere accessorio degli spazi assegnati agli avvocati rispetto agli uffici giudiziari veri e propri, e limitate quindi alle forniture di acqua e energia elettrica e del

riscaldamento quando dipenda da un impianto centralizzato.

\* \* \*

La necessità di una interpretazione autentica della nozione di uffici giudiziari secondo la legge n. 392 del 1941, determinata dal proposito di prevenire latenti conflitti giudiziari, può essere riferita anche solo all'esame della situazione preesistente alla legge e della volontà del legislatore, non chiaramente formulata col sommario riferimento a uffici giudiziari che, se vengono intesi in senso stretto, non soddisfano la necessità di espletare pienamente il servizio giudiziario da loro dovuto.

Se poi si considera che la Cassazione nella sentenza 22 febbraio 1983, n. 1323, ha attribuito alla legge di interpretazione autentica un normale contenuto innovativo e restrittivo rispetto ai destinatari della norma e nello stesso tempo strumentale rispetto agli organi giudiziari che saranno tenuti ad applicarla, si può concludere che la legge di interpretazione autentica in esame è ampiamente legittimata per la sua base teoretica e per i suoi effetti pratici.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Sono inclusi nell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, fra gli uffici giudiziari tutti i locali occorrenti agli Ordini locali degli avvocati e procuratori per sale avvocati, in relazione alle reali esigenze del servizio giudiziario, per istruttorie e dibattimenti disciplinari, per la presidenza, per i rapporti con gli organi della giustizia locale, per biblioteche, qualora abbiano rilevante interesse e ad esse siano ammessi anche i magistrati, e per i servizi sanitari d'uso.

2. Nelle preture, compatibilmente con le disponibilità, sarà riservato gratuitamente solo lo spazio per macchine fotocopiatrici e dattilografiche qualora l'Ordine ne assuma la gestione.

3. In nessun caso è a carico del comune l'arredamento e la prestazione dei servizi, fatta eccezione del riscaldamento erogato da impianti centralizzati, acqua ed energia elettrica.

4. La spesa dipendente dall'attuazione della presente legge è ricompresa nella tabella dei contributi dovuti dallo Stato a norma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni.

5. La presente legge entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica a tutti i rapporti in corso.